



3930 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Alfredo Teresi - Presidente - Sent. n. sez. 3543
Lorenzo Orilia UP - 11/12/2014
Luca Ramacci R.G.N. 21975/2014
Gastone Andreazza
Enrico Mengoni - Relatore -

T.C.R.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia
nel procedimento nei confronti di
Mensi Giuseppe, nato a Collio (Bs) il 23/12/1945

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 12/3/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Umberto De Augustinis, che ha chiesto l'annullamento con
rinvio della sentenza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/3/2014, il Tribunale di Brescia applicava a Giuseppe Mensi – ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. – la pena di un mese e venti giorni di arresto in ordine ai reati di cui all'art. 30, comma 1, lett. b) e h), l. 11 febbraio 1992, n. 157, in essi assorbite le contestazioni di cui agli artt. 544-

ter cod. pen. e 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen.; allo stesso, in particolare, era contestato di aver esercitato la caccia con mezzi non consentiti – in particolare, con archetti in legno e metallo a scatto – su specie protette, quali due pettirossi, così uccisi.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo – con unico motivo – l'erronea applicazione delle norme contestate, in uno con l'art. 21, comma 1, lett. u), l. n. 152 del 1997, con conseguente applicazione di sanzione non conforme a legge. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il "furto venatorio" assorbito nella fattispecie di cui alla l. n. 152 del 1997, mentre avrebbe dovuto procedere in senso contrario, atteso che l'imputato era privo di licenza di caccia e, pertanto, non destinatario della legge in oggetto; ancora, l'illecita apprensione degli uccelli sarebbe avvenuta con modalità tali da provocare loro maltrattamenti ex art. 544-ter cod. pen., reato anch'esso erroneamente ritenuto assorbito nella contravvenzione *sub a*). Il Giudice, quindi, avallando la proposta di patteggiamento, avrebbe applicato una pena non conforme a legge; avrebbe, cioè, assorbito le fattispecie più gravi di cui ai capi b) e c) in quella contravvenzionale, anziché ritenere più grave il furto aggravato e, in esso, se del caso, assorbire il duplice reato ex capo a).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Sez. 4, n. 34352 del 24/5/2004, Peano, Rv. 229083) che la l. n. 157 del 1992 non esclude in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto "furto venatorio", prevedendo, al contrario, tale esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che però non esauriscono tutte le ipotesi di apprensione della fauna vietate da altri precetti contenuti nella legge stessa. Ed invero, la norma che proibisce l'applicazione del "furto venatorio" è l'art. 30, comma 1, n. 3, il quale recita: "Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30, n.d.r.) non si applicano gli art. 624, 625 e 626 c.p.); analoga previsione è poi contenuta nell'art. 31, con riguardo alle sanzioni amministrative. Se ne deduce, quindi, che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 in questione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo; per contro, il bracconiere senza licenza – come risulterebbe il Mensi, giusta capo c) - non rientra nelle citate previsioni, né in altre specifiche, si ché il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, atteso che la fauna resta pur sempre patrimonio



indisponibile dello Stato (art. 1 l. cit.) e permangono intatti, dunque, i presupposti giuridici del "furto venatorio".

Questa conclusione, peraltro, risulta avvalorata anche da ulteriori previsioni contenute nella stessa legge n. 152 del 1997. L'art. 12, in primo luogo, afferma (comma 1) che "l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che possiedano i requisiti previsti dalla presente legge"; di tal ché (comma 6), "la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata". Ancora, l'art. 32, nello stabilire le sanzioni accessorie alla sentenza di condanna definitiva (o decreto penale di condanna esecutivo) per una delle violazioni di cui all'art. 30, comma 1, prevede - tra le altre - la sospensione, la revoca o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Ne consegue, quindi, che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi configurabile, pur nel regime della legge n. 157 del 1992, con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della stessa siano opera di persona non munita della licenza medesima.

Ciò premesso, il Tribunale di Brescia ha erroneamente ritenuto il delitto di furto aggravato (e la fattispecie di cui all'art. 544-ter cod. pen.) assorbite nelle contravvenzioni di cui al capo a), così disattendendo il principio di diritto appena menzionato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, con restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

P.Q.M.

Annnulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, l'11/12/2014

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni

Il Presidente

Alfredo Teresi

